

*Diritto di visita, osservanza delle disposizioni precedentemente impartite dal Tribunale e competenza del Giudice Tutelare*

Tribunale di Mantova, 22 dicembre 2015 (Est. Pagliuca).

**Diritto di visita genitori/figli – Osservanza delle disposizioni precedentemente impartite dal Tribunale – Vigilanza – Competenza del Giudice Tutelare**

*Rientra nell'ambito di previsione di cui all'art. 337 c.c. il ricorso diretto a chiedere l'intervento del Giudice in merito alla osservanza delle disposizioni in precedenza impartite dal Tribunale in ordine alla disciplina dei diritti di visita fra genitori e figli.*

*(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)*

Il Giudice tutelare dott. Luigi Pagliuca

- letto il ricorso depositato in data 21.12.15 da C. G. (e qualificabile, avuto riguardo al suo oggetto ed a prescindere dalla titolazione attribuita da parte ricorrente, quale istanza ex art. 337 cc rivolta al GT competente per la vigilanza sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale in punto diritti di visita genitori/figli) e volto a precisare, in concreto, il contenuto delle condizioni di visita genitori/figlia per quanto attiene ai periodi di vacanza di Natale e Pasqua, stabilite da questo Tribunale con provvedimento ex art. 337 bis cc in data 15.4.14;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 337 cc, compete al GT vigilare sulla osservanza delle disposizioni in materia di esercizio della responsabilità genitoriale stabilite dal giudice, attività che presuppone necessariamente la corretta interpretazione di dette disposizioni, onde ricavarne il corretto contenuto dispositivo;
- rilevato che con il provvedimento del 15.4.14, quanto ai suddetti periodi di vacanza, era stato stabilito quanto segue (peraltro con provvedimento materialmente redatto, quale giudice estensore, proprio dallo scrivente magistrato): *“salvo diverso accordo, di volta in volta, tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:...omissis...3) per sette giorni durante le vacanze di Natale (con la precisazione che R. trascorrerà sempre con la madre i giorni della Vigilia di Natale, di Natale e dell'Epifania); 4) per tre giorni durante le vacanze Pasquali (con la precisazione che R. trascorrerà sempre con la madre il giorno di Pasqua)”*;
- rilevato che il predetto provvedimento è estremamente chiaro nello individuare, relativamente ad entrambi i periodi, i giorni festivi che la minore deve trascorrere necessariamente con la madre, ossia, quanto al Natale, il giorno della Vigilia, quello di Natale e quello dell'Epifania; quanto alla Pasqua, il solo giorno di

Pasqua. Ne deriva, *a contrario*, che i giorni di Capodanno e di Pasquetta possano essere trascorsi con il padre ed, anzi, debbano esserlo necessariamente (salvo diverso accordo tra i genitori), proprio al fine di garantire anche al padre di poter trascorrere almeno un giorno festivo (ossia in cui non si lavora) con la figlia;

- ritenuto, pertanto, che in ragione del fatto che, sempre con il suddetto provvedimento, è stato altresì stabilito che la minore possa stare con il padre sette giorni a Natale e tre a Pasqua, i periodi di collocazione della figlia presso il padre debbano necessariamente (ossia tenuto conto dei giorni festivi necessariamente riservati alla madre) coincidere con i seguenti: a Natale, dal 27 dicembre al 2 gennaio compreso (ovvero dal 28 dicembre al 3 gennaio compreso); a Pasqua, nel giorno di Pasquetta e nei due giorni successivi;
- ritenuto, quindi, che al fine di garantire l'esatta osservanza dei provvedimenti in essere e di scongiurare il rischio di incomprensioni tra i genitori sia opportuno stabilire, come da richiesta del ricorrente, che i periodi di permanenza della figlia presso il padre coincidono con i periodi sopra indicati (sempre salvo diverso accordo, di volta in volta, tra i genitori);
- rilevato che la suddetta individuazione dei due periodi è oggettivamente imposta dalle disposizioni testualmente assunte dal Tribunale, sicché non è necessario instaurare il contraddittorio con la controparte in merito all'istanza ex art. 337 cc

#### PQM

Visto l'art. 337 cc

- a precisazione del contenuto precettivo del decreto in data 15.4.14, prescrive che, salvo diverso accordo di volta in volta tra i genitori, il padre C. G. possa tenere presso di sé la figlia R. nei seguenti periodi durante le vacanze di Natale e Pasqua di ogni anno:
  - A. a Natale, dal 27 dicembre al 2 gennaio compreso (ovvero dal 28 dicembre al 3 gennaio compreso);
  - B. a Pasqua, nel giorno di Pasquetta e nei due giorni successivi;

Dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace.

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto a F. E.

Si comunichi a parte ricorrente.

Mantova, 22.12.15  
Il Giudice Tutelare  
Dott. Luigi Pagliuca